

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carboni, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Leo, Lettieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carboni, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Leo, Lettieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli,

Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 13 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » (5138);

ROSATO: « Disposizioni per il riconoscimento del Centro di ricerche storiche di (Rovigno) » (5139);

FIORI: « Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di affidamento e gestione di opere strategiche di interesse nazionale » (5140).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FIORI: «Regolamentazione giuridica dei partiti politici» (5046) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

II Commissione (Giustizia):

STUCCHI: «Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in materia di depenalizzazione degli illeciti penali» (4983) *Parere delle Commissioni I, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

TITI DE SIMONE: «Disposizioni in materia di utilizzazione del personale docente fuori ruolo per il funzionamento delle biblioteche scolastiche» (4008) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una delibrazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 5 luglio 2004, l'onorevole Ugo Parolo ha rappresentato alla Presidenza — riservandosi di allegare la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (giudice di pace di Lecco, proc. n. 178/04 Mod. 21 bis) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni riunite in sede di controllo, collegio III, costo del lavoro — con lettera in data 13 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il referto riguardante il contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente del comparto agenzie fiscali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 24 giugno 2004, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea BRUSCO ed altri n. 9/4781/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 marzo 2004, SCHERINI n. 9/4781/2, accolto dal Governo nella medesima seduta, RUZZANTE n. 9/4781/21, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernenti disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e SINISCALCHI ed altri n. 9/3709/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 marzo 2003, concernente iniziative di prevenzione dei fenomeni di violenza negli stadi.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la segnalazione dell'Autorità in merito agli effetti distorsivi della concor-

renza derivanti dall'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante « Legge quadro in materia di lavori pubblici ».

Questo documento sarà trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2002/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di

restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della comunità **(394)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 23 agosto 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 158, CONCERNENTE PERMANENZA IN CARICA DEGLI ATTUALI CONSIGLI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO E PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI, NONCHÉ DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (5087)

(A.C. 5087 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-ter. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».*

b) *al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».*

1-quater. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si

iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

1. 5. Bertolini, Lo Presti, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».*

b) *al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».*

***1. 3.** Bertolini, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».*

b) al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».

***1. 6.** Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

****1. 4.** Bertolini, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

****1. 7.** Mazzoni.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legisla-

tivo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

3. 1. Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 5087 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5087 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5087 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di

difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ART. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

ART. 3.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

b) all'articolo 180, comma 3, le parole: « entro un anno dall'entrata in vigore del codice » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2005 »;

c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5087 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati ».

(A.C. 5087 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 settembre 2004.

1. 10. Mantini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-ter. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del*

comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».

b) al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».

1-*quater*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

1. 5. Bertolini, Lo Presti, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».

b) al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».

***1. 3.** Bertolini, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del

comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».

b) al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».

***1. 6.** Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

****1. 4.** Bertolini, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

****1. 7.** Mazzoni.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

3. 1. Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 5087 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento di proroghe in materia di giustizia,

impegna il Governo

a non adottare ulteriori provvedimenti vigenti di proroga nelle predette materie.

9/5087/1. Ruzzante, Folena.

La Camera,

premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 sono state modificate le disposizioni relative all'accesso negli albi professionali, per renderle coerenti con la riforma dei cicli di studi universitari e la nuova laurea di primo livello (cosiddetta laurea europea);

l'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, prevede che il Governo predisponga un regolamento relativo alle procedure elettorali nonché all'esercizio della domestica giurisdizione al fine di garantire:

nel primo caso l'adeguata e proporzionata presenza negli organi collegiali dei laureati di primo livello iscritti negli albi;

nel secondo caso l'esercizio della giurisdizione domestica fra pari;

nonostante l'apparente semplicità nei predetti regolamenti il Governo non ha provveduto ad emetterli, invece prorogando la durata dei consigli nazionali e locali di (alcune) delle categorie interessate all'ingresso dei laureati di primo livello sino al 30 giugno 2004, così con l'effetto di inibire il processo di rinnovo democratico di questi organi;

ma anche l'ulteriore tempo di questa proroga pare essere trascorso invano perché, pressoché alle soglie della sua scadenza (e dopo oltre due anni e mezzo dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001), ancora non vi è traccia di questo semplicissimo regolamento, reso ancor più semplice dall'entrata in vigore dell'articolo 117 novellato dalla Costituzione che, nel riparto delle competenze concorrenti Stato-regioni, ha limitato il potere statale di modifiche regolamentari all'ordinamento;

impegna il Governo

all'emanazione del regolamento entro e non oltre il 30 ottobre garantendo il diritto di elettorato attivo e passivo ai laureati triennali.

9/5087/2. Mantini.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
24 GIUGNO 2004, N. 156, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL
RIPIANO DELLA SPESA FARMACEUTICA (5086)**

(A.C. 5086 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 5086 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo, per cui:

l'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) dovrebbe essere operativa nel pros-
simo mese di settembre e in condizioni di
svolgere le funzioni che il provvedimento
le affida in ordine alla verifica dell'anda-
mento della spesa farmaceutica e alla
adozione di ulteriori provvedimenti cor-
rettivi;

l'ampliamento delle tipologie di
farmaci esclusi dall'applicazione del de-
creto-legge, disposto dalla Commissione di
merito, non pregiudica l'effettivo consegu-
imento dell'obiettivo del recupero dello
scostamento della spesa farmaceutica nel-
l'anno in corso;

NULLA OSTA

*sugli emendamenti trasmessi dall'assem-
blea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3 Meduri, 1.4 Luc-
chese, 1.12 Dorina Bianchi, 1.22 e 1.23
Burtone, 1.29, 1.40 e 1.41 Labate, 1.43
Battaglia, 1.45 e 1.47 Labate, 1.49 Meduri,
1.50 Battaglia, 1.53 e 1.54 Meduri, 1.55
Maura Cossutta, 1.57 Burtone, 1.58 Bat-
taglia, 1.59 Valpiana, 1.61 Battaglia, in
quanto suscettibili di determinare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica
privi di idonea quantificazione e coper-
tura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 5086 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il
ripiano della spesa farmaceutica è conver-
tito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per l'anno 2004 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13 per cento dell'importo della spesa sanitaria corrispondente al livello con cui concorre lo Stato ai sensi dell'accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, come rideterminato da successivi provvedimenti legislativi. Lo scostamento per il predetto anno rispetto a tale importo è valutato tenendo conto del livello di spesa farmaceutica registrato nel 2003, incrementato su base annua del tasso di variazione medio registrato nel primo trimestre 2004.

2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1 è complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro, rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni di euro. L'entità del relativo ripiano da effettuarsi attraverso uno sconto sulla quota spettante al produttore, ai sensi del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è pari a 745 milioni di euro, corrispondente al 60 per cento dello scostamento indicato al netto dell'IVA. In fase di applicazione, in attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4, l'onere da attribuirsi a carico del produttore mediante lo sconto è pari a 495 milioni di euro, corrispondente al valore in ricavo industria del predetto ripiano.

3. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre

2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, dei prodotti emoderivati, dovrà calcolare, sul proprio margine, definito all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,8 per cento pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa. Il grossista dovrà trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto. Le quote di spettanza al grossista e alla farmacia restano quelle definite all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il margine per il produttore rideeterminato ai sensi del presente articolo sarà applicato dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) verifica trimestralmente tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) e co munica al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza tra la spesa a carico del SSN e il valore determinato quale prodotto tra consumi e prezzi in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di apportare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5086 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i limiti di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 »;

al comma 3, dopo le parole: « prodotti emoderivati, » *sono inserite le seguenti:* « plasmatici e da DNA ricombinante, »;

al comma 4, dopo le parole: « dello sfondamento » *sono inserite le seguenti:* « effettivo dell'anno 2004 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Nel rinnovo dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalità e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione ».

(A.C. 5086 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Entro il mese di agosto 2004, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco

(AIFA), ridetermina il tetto di spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2004 e seguenti, avuto riguardo all'aumento dei cittadini aventi diritto verificatosi a seguito della regolarizzazione degli immigrati extracomunitari, dell'immissione in fascia A di farmaci antistaminici, nonché dell'immissione in fascia A di nuovi farmaci per la cura di patologie croniche degenerative gravi.

1. 22. Burtone, Battaglia, Zanella, Galeazzi, Labate, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trimestre *con la seguente:* semestre.

1. 53. Meduri, Labate, Battaglia, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Al comma 2, premettere le parole: In attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4,

1. 54. Meduri, Labate, Battaglia, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai sensi del punto 9, lettera e), dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, stipulato l'8 agosto 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, in fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro il 30 settembre 2004, verificata l'entità dello scostamento reale relativo al primo semestre dell'anno in corso, provvede a rinegoziare la quota di scostamento non coperta dal presente decreto nell'ambito dei rapporti Stato-regioni relativamente alle quote di adegua-

mento del Fondo sanitario nazionale 2004 ai Livelli essenziali di assistenza della spesa farmaceutica.

- 1. 29.** Labate, Battaglia, Zanella, Galeazzi, Burtone, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: in fase di aggiungere la seguente: prima.

- 1. 56.** Zanella, Galeazzi, Battaglia, Labate, Meduri, Maura Cossutta, Burtone.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trimestrali con la seguente: semestrali.

- 1. 55.** Maura Cossutta, Battaglia, Meduri, Labate, Zanella, Burtone, Galeazzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adottare misure atte a garantire il rispetto da parte delle regioni dei Livelli essenziali di assistenza farmaceutica, nonché ad evitare ulteriori oneri e disagi per i cittadini.

- 1. 57.** Burtone, Battaglia, Petrella, Zannotti, Labate, Maura Cossutta, Valpiana, Meduri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dispensati in ospedale aggiungere le seguenti: dei medicinali con prezzo al pubblico non superiore ai 6 euro,

- 1. 24.** Battaglia, Galeazzi, Labate, Zanella, Burtone, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dispensati in ospedale aggiungere le seguenti: dei medicinali senza copertura brevettale,

- *1. 23.** Burtone, Meduri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dispensati in ospedale aggiungere le seguenti: dei medicinali senza copertura brevettale,

- *1. 58.** Battaglia, Zanella, Galeazzi, Valpiana, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale sconto del 6,8 per cento è indicato in fattura dalle imprese sotto la voce «sconto del 6,8 per cento a favore del Servizio sanitario nazionale», ed è versato dalle medesime imprese mensilmente, entro i primi 10 giorni successivi al mese di competenza, in un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria unica individuato allo scopo dal Ministero dell'economia e delle finanze. Trimestralmente, la somma giacente presso tale conto viene devoluta alle regioni, secondo un piano di riparto elaborato dal CIPE, sentiti il Ministero della Salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- 1. 12.** Dorina Bianchi, Lucchese, Peretti, Giuseppe Drago.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dello sfondamento con le seguenti: del cinquanta per cento dello sfondamento, cioè 247,5 milioni di euro; il restante cinquanta per cento dello sfondamento, cioè 247,5 milioni di euro, è recuperato in modo differenziato da ogni produttore in base alla sua partecipazione allo sfondamento. Ogni produttore deve presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dichiarazione autocertificativa al Ministero della salute attestante il tasso di variazione media nel primo trimestre 2004 rispetto al primo trimestre 2003 e le vendite complessive in valori realizzate nel primo trimestre 2004 per i prodotti indicati nel comma 3. Il Ministero della salute comunica ad ogni produttore l'entità della quota di sfondamento di ogni singolo produttore, che deve

essere recuperata applicando uno sconto ulteriore come indicato nel comma 3, che ogni produttore applica sino al ripiano della sua quota di sfondamento.

1. 4. Lucchese.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dello sfondamento con le seguenti: del cinquanta per cento dello sfondamento. Il restante cinquanta per cento dello sfondamento è recuperato in modo differenziato da ogni produttore in base alla sua partecipazione allo sfondamento determinata con idonea procedura indicata con successivo provvedimento del Ministro della salute.

1. 3. Meduri, Lusetti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.

1. 59. Valpiana, Battaglia, Meduri, Labate, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AIFA, provvede a determinare nuove modalità per la definizione di un nuovo sistema dei prezzi dei farmaci, negoziando con le imprese produttrici, criteri orientati all'applicazione di un prezzo di riferimento per categoria terapeutica omogenea, nonché tempi e modalità perché le aziende possano riallineare le proprie specialità a tale prezzo tenuto conto dell'andamento dei prezzi per le relative categorie omogenee a livello del mercato europeo.

1. 61. Battaglia, Labate, Meduri, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A far data dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA, nel provvedere alla revisione periodica del prontuario, ogni qualvolta viene decisa l'immissione di nuovi farmaci attraverso la specifica valutazione di costo-efficacia, deve inoltre assumere, come termine di confronto, il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea, considerando, di volta in volta, l'opportunità di una contestuale esclusione dei farmaci resi non più indispensabilmente erogabili a seguito delle nuove immissioni.

1. 62. Labate, Battaglia, Meduri, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di verificare l'efficacia e l'incidenza sulla spesa farmaceutica dell'andamento prescrittivo di farmaci appartenenti alla stessa classe terapeutica o dotati di analoghe indicazioni, nonché di quelli destinati alle patologie neurodegenerative dell'invecchiamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con appositi provvedimenti stabilisce che i fondi rotativi per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché il fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, nonché i fondi per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono essere utilizzati almeno in una misura non inferiore allo 0,3 per cento

dagli istituti pubblici di ricerca al fine di effettuare ricerche cliniche comparative sull'efficacia e qualità dei farmaci.

- 1. 40.** Labate, Battaglia, Burtone, Zanella, Galeazzi, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di prevenire *trend* anormali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'AIFA, predispone linee guida volte a disciplinare le modalità con cui le regioni, in accordo con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, predispongono strumenti volti ad attuare nelle ASL territoriali modelli di *budget* di distretto basati sul numero di pazienti afferenti ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, sul numero delle patologie più rilevanti occorse durante l'anno precedente, sul numero dei farmaci prescritti, e sul costo delle terapie per paziente, al fine di monitorare, razionalizzare e qualificare l'andamento della spesa farmaceutica, istituendo altresì sistemi di incentivazione verso modelli prescrittivi volti alla razionalizzazione e qualità della spesa farmaceutica per assistito.

- 1. 41.** Labate, Burtone, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di prevenire *trend* anormali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'AIFA, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sentite le organizzazioni rappresentative dei produttori, vengono disciplinate le modalità con cui, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono stipulare protocolli d'intesa e accordi convenzionali con le associazioni rappresentative dei produttori di farmaci, volti a regolare o limitare anche temporaneamente le forme promozionali dei farmaci, sia verso i medici prescrittori che verso le farmacie, nonché a stabilire i limiti alle variazioni annue dei prezzi dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, al fine di tutelare il cittadino consumatore, e a disciplinare le modalità in materia di distribuzione diretta dei farmaci.

- 1. 43.** Battaglia, Burtone, Zanella, Labate, Galeazzi, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di prevenire *trend* anormali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'AIFA, sentite le organizzazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti, predispone linee guida volte a incentivare la prescrizione da parte del medico del principio attivo del farmaco, anziché del nome commerciale, consentendo così al farmacista di poter consegnare, tra i diversi farmaci identici, quello meno costoso.

- 1. 42.** Burtone, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro